

9/6
387022-1

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 399)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta nove

addì dieci del mese di agosto

in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele DI PIERRI fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popo-
lari - Brindisi - nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. RUSSO Francesco fu Angelo

domiciliato in Brindisi,

i quali --- rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere --- ~~con presenza degli intermediari testimoni~~ convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Ubaldo VALLARINO di Giuseppe**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

RUSSO Francesco fu Angelo

capace di obbligarsi, l'appartamento n. **25** piano **2°** scala **C.**

facente parte del **I°** lotto Case Popolari in **Brindisi** e compo-

sto di **due** vani e accessori, di proprietà **Istituto Case Popo-**

lari - Brindisi ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. **RUSSO Francesco fu Angelo**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **anni uno**

con inizio dal **10 agosto 1949**

e termine al **10 agosto 1950**

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1.500,-** (lire **millecinque-**
cento - - - - -) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il
giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell' Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell' energia elettrica e quel-
lo dell' acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla
Società Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella
misura fissa mensile di **quanto dovuto** ragguagliata alla erogazione giornaliere
di litri **250** e l' eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni,
fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. I. 500,- lire millecinquecento - - - - - come da bolletta n. 243 in data 20 novembre 1947.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.